IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI, APPALTI, PROCESSI E SISTEMI INFORMATIVI

DISPOSIZIONE N. **75**

DI DATA: **30/05/2024**

OGGETTO: **CODICE PROGETTO 164 E 165 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI IN FAVORE DI AREA SCIENCE PARK**
CIG B1D970C204
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

☐ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da ELENA POTOCCO

☑ impegno 1080-1081/2024

☐ accertamento

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI, APPALTI, PROCESSI E SISTEMI INFORMATIVI

PRESO ATTO della richiesta da parte dell'Ufficio Servizi Generali, di usufruire di servizi postali, comprendenti corrispondenza, ivi inclusa l'affrancatura, telegrammi, corrieri espresso e fattorinaggio, finalizzati al supporto delle attività istituzionali, nonché il servizio Pick Up, messo a disposizione anche ai residenti del Parco;

DATO ATTO che il contratto attualmente in corso per il servizio in oggetto è in scadenza il 31/05/2024;

RITENUTO necessario procedere all'affidamento di un nuovo contratto, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, al fine di garantire la continuità del servizio stesso;

VISTO l'art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 488/99, così come integrato e modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 168/2004, convertito dalla Legge n. 191/2004, in merito al valore delle convenzioni Consip e verificato che non sussistono convenzioni attive relativamente al servizio oggetto della presente disposizione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, nella formulazione introdotta dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e s.m.i., in merito alla facoltà da parte delle amministrazioni pubbliche di non fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00;

CONSIDERATO che, benché il luogo di esecuzione dell'appalto in oggetto sia la sede dell'ente, sita in territorio ubicato non lontano dai confini con altri Stati membri, il presente affidamento ha un modesto valore economico e che, pertanto, detta procedura di affidamento non comporta un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs. 36/2023;

VISTI:

- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 84 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29 gennaio 2021;

PRESO ATTO:

- che, con informale indagine di mercato, è stata contattata l'impresa EUREKA SOC. COOP., Via Fabio Severo, 46, 34127 Trieste (TS), C. F. e P. IVA 01245020324 la quale possiede comprovata e adeguata esperienza in merito all'oggetto del servizio, nonché i necessari requisiti previsti dal Capitolato tecnico prestazionale ed è in grado soddisfare le specifiche esigenze dell'Ente;
- che a seguito di richiesta, l'impresa EUREKA SOC. COOP., ha presentato un preventivo di offerta contenente il listino delle tariffe per le singole prestazioni richieste per il servizio in oggetto, come allegato alla presente disposizione;
- che l'affidamento del servizio avrà decorrenza a far data dal 1° giugno 2024 e dovrà concludersi entro il 31 maggio 2027, per la durata di tre anni e avrà termine il 31 maggio 2027, per un importo massimo pari a euro 800 annui, per complessivi euro 2.400,00, con eventuale opzione di proroga, a richiesta dell'Amministrazione, per ulteriori due anni, per il valore di euro 1.600,00, corrispondente ad un totale complessivo di euro 4.000,00. Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa;

-

CONSIDERATO che il prezzo proposto dalla società EUREKA SOC. COOP. risulta essere congruo ed in linea con quelli di mercato;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento del contratto alla società EUREKA SOC. COOP. alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato alla presente disposizione, fuori ambito del portale MePA, per le motivazioni sopra esposte;
- di approvare e sottoscrivere lo schema di contratto, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 300,00 IVA compresa, sul capitolo del bilancio 2024 1.03.02.16.002 "Spese postali", codice progetto 164 - SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, C.El 40, che presenta la necessaria disponibilità;
- di impegnare l'importo di euro 400,00 IVA esclusa, sul capitolo del bilancio 2024 1.03.02.16.002 "Spese postali", codice progetto 165 – GESTIONE PARCO COMMERCIALE, C. El 40, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che i compensi per i servizi oggetto della presente disposizione verranno corrisposti mensilmente all'Appaltatore, su presentazione delle relative fatture, dopo l'effettiva fruizione;

CONSIDERATO che al presente affidamento non si applica il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 81 comma 4 del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente, in ragione dell'importo contrattuale;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, in ragione dell'esiguo importo contrattuale e tenuto conto delle prestazioni oggetto dell'appalto;

DATO ATTO:

- che il CIG della procedura è B1D970C204;
- che il Responsabile Unico del Progetto per il presente procedimento è la dott.ssa Romina Degrassi;
- che la spesa afferisce ad attività di natura istituzionale e commerciale dell'Amministrazione.

CONSIDERATO che le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione saranno effettuate ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022 n. 23, di data 30 maggio 2022 n. 42 e di data 27 gennaio 2023 n.2 relative alla revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, sezioni e istituti;

- la disposizione del Direttore Generale di data 30 marzo 2023, n. 103, con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore della Sezione Affari Generali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi (APS) per la durata di un triennio, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e scadenza al 31 marzo 2026 ;
- l'Ordine di Servizio n. 5 di data 31 marzo 2023, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle strutture, sezioni e istituti;
- la disposizione del Direttore Generale di data 08 maggio 2024, n. 99, con oggetto "II Aggiornamento assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto - bilancio di previsione 2024", che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell'Ente delegati;

SU PROPOSTA dell'Ufficio Servizi Generali;

DISPONE

- di procedere all'affidamento dei servizi postali in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, alla società EUREKA SOC. COOP., alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato alla presente disposizione, fuori ambito del portale MePA, in ragione dell'importo contrattuale;
- di approvare e sottoscrivere allo schema di contratto allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 300,00 IVA compresa, sul capitolo del bilancio 2024 1.03.02.16.002 "Spese postali", codice progetto 164 - SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, C.El 40, che presenta la necessaria disponibilità;
- di impegnare l'importo di euro 400,00 IVA esclusa, sul capitolo del bilancio 2024 1.03.02.16.002 "Spese postali", codice progetto 165 – GESTIONE PARCO COMMERCIALE, C. El 40, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che tali spese afferiscono ad attività di natura istituzionale e commerciale dell'Amministrazione, ripartite come sopra indicato.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI,
APPALTI, PROCESSI E SISTEMI INFORMATIVI

Dott. Diego Arocchi

DIEGO AROCCHI

Firmato digitalmente da DIEGO AROCCHI

Allegati:
- preventivo di offerta;
- schema di contratto.

CONTRATTO
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI IN FAVORE DI AREA SCIENCE PARK

CIG B1D970C204

tra

l'**Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park**, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentata dal Dott. Diego Arocchi, Direttore della Sezione Affari Generali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

e

la società **EUREKA SOC. COOP**., con sede legale in Trieste, Via Fabio Severo, 46, iscrizione Repertorio Economico Amministrativo n. TS – 135497, C.F. e P.IVA 01245020324, rappresentata dal sig. Bollino Luca, C.F. BLLLCU76D13C957E, in qualità di Legale Rappresentante pro tempore

Premessa	3
Art. 1 – Norme regolatrici	3
Art. 2 – Oggetto	4
Art. 3 – Durata	4
Art. 4 – Corrispettivo	4
Art. 5 –Obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore	5
Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	6
Art. 7 - Clausola di riservatezza	6
Art. 8 – Trattamento dei dati personali	7
Art. 9 - Nomina Responsabile del Trattamento	9
Art. 10 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 11 – Recesso	13
Art. 12 – Recesso per giusta causa	14
Art. 13 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito	14
Art. 14 – Subappalto	14
Art. 15 – Risoluzione per inadempimento	14
Art. 16 – Clausola risolutiva espressa	15
Art. 17 – Penali	15
Art. 18 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali e altre cause di risoluzione	15
Art. 19 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	16
Art. 20 – Responsabile unico del progetto	16
Art. 21 – Disposizioni anticorruzione	16
Art. 22 – Foro di competenza	16
Art. 23 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali	16
Clausole vessatorie	17

Premessa

1. con disposizione del Direttore della Sezione Affari Generali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi di data __/05/2024 n. __, Area Science Park ha affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 (di seguito denominato Codice), che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il servizi postali favore di Area Science Park a EUREKA SOC. COOP., (di seguito denominata Appaltatore);
2. le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione saranno effettuate ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
3. l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione del preventivo;
4. l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto il preventivo dell'Appaltatore di data 23/05/2024 e il Capitolato tecnico (allegato A-Capitolato SERVIZI POSTALI).

3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2024 n. 36, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/codice-di-comp-2024_PdfA.pdf.
d) dal Patto di integrità di Area Science Park approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2024 n. 14, sottoscritto dall'Appaltatore in sede di offerta, e disponibile sul sito dell'Ente (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/Patto-Integrit%C3%A0-014-2024CDA.pdf;
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Area, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. In caso di discordanza, contrasto o dubbi interpretativi, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Amministrazione.
6. Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dal presente Schema di Contratto, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato, dal D.Lgs. n. 36/2023 e, in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all'atto della pubblicazione del bando di gara.
7. Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per effettuare il servizio interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, con le

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Capitolato tecnico descrittivo.
8. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto i servizi postali, comprendenti corrispondenza, ivi inclusa l'affrancatura, telegrammi, corrieri espresso e fattorinaggio, finalizzati al supporto delle attività istituzionali, nonché il servizio Pick Up, messo a disposizione anche ai residenti del Parco, da effettuarsi in favore di Area Science Park.
2. La descrizione delle attività da svolgere è dettagliata nel documento allegato A-Capitolato SERVIZI POSTALI.
3. L'Appaltatore dichiara, di aver esaminato la documentazione relativa al servizio e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di ritenere lo stesso effettuabile, il progetto adeguato e il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il prezzo offerto.

Art. 3 – Durata

1. Il contratto, avrà decorrenza a far data dal 1° giugno 2024 e dovrà concludersi entro il 31 maggio 2027, per la durata di tre anni e avrà termine il 31 maggio 2027, salvi il raggiungimento dell'importo massimo stimato e l'opzione di proroga di ulteriori due anni, a richiesta dell'Amministrazione, previa comunicazione da far pervenire all'operatore almeno 30 giorni prima della scadenza naturale del contratto.
2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la facoltà dell'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di estendere il presente contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.
3. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

Art. 4 – Corrispettivo

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, è pari a euro 800 annui, per complessivi euro 2.400,00, per i primi tre anni, con eventuale opzione di proroga, a richiesta dell'Amministrazione, per ulteriori due anni per il valore di euro 1.600,00, corrispondente ad un totale complessivo di euro 4.000,00. Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa.
2. Il presente contratto decorre dalla data di stipula fino alla scadenza naturale di tre anni, fatti salvi i casi di proroga di ulteriori due anni, ovvero qualora l'importo di cui all'impegno di spesa dell'Ente non sia esaurito al termine previsto e comunque fino a concorrenza dello stesso.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga dell'opzione di proroga, il servizio in argomento verrà svolto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
4. L'efficacia del presente contratto si intende comunque cessata qualora sia esaurito l'importo massimo stimato di cui al precedente comma 1.
5. Gli importi verranno corrisposti, mensilmente, all'Appaltatore, su presentazione delle relative fatture.
6. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto e al CIG.
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
8. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
9. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione, abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente

contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
10. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
11. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.
12. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
13. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.
14. Qualora l'Appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, formula richiesta all'Amministrazione di revisione dei prezzi. L'istruttoria è condotta dal Responsabile unico di progetto, in base a comprovati e significativi mutamenti del mercato di riferimento, quali, ad esempio, le modifiche al contratto collettivo applicato al personale dipendente, le fatture pagate per l'acquisto di materiali o le dichiarazioni di fornitori o subcontraenti che attestano variazioni di prezzi, le bollette per utenze energetiche. L'incidenza delle variazioni giustificate rispetto ai prezzi praticati dovrà essere dimostrata dall'Appaltatore, sulla base delle ripartizioni percentuali dichiarate in fase di verifica di congruità, se disponibile (es. incidenza dei costi generali, del costo di personale, ecc.). Qualora disponibili, si tiene conto dei prezzi standard rilevati dall'ANAC e degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario.
15. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
16. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
17. Ai fini della liquidazione delle fatture si precisa che i pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili, ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito sul conto corrente bancario "dedicato" n. 4052675 intestato a Eureka Soc. Coop. presso MPS Agenzia di Trieste, piazza della Borsa n. 11, IBAN IT56P0103002230000004052675, sul quale è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute il Sig. Luca Bollino codice fiscale BLLLCU76D13C957E, veste rappresentativa legale rappresentante, con esclusione di responsabilità per Area da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

Art. 5 –Obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dell'Amministrazione
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

3. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico di progetto provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, il responsabile unico di progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
7. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Area Science Park paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al soggetto inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del Codice.
8. L' Appaltatore si impegna a fornire il servizio/fornitura in base a specifica richiesta dell'Amministrazione con ogni mezzo scritto e telefonico (incluso fax e e-mail); tale servizio/fornitura sarà fornito con proprio personale, idoneo a garantire l'ottimale esecuzione dello stesso.
9. Ogni rapporto con il personale addetto dovrà essere tenuto esclusivamente dall'Appaltatore, il quale si impegna a manlevare l'Amministrazione da qualsiasi conseguenza derivante dall'eventuale inosservanza delle norme di prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
10. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
12. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
13. L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023 per evitare situazioni di conflitto di interesse.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
2. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
3. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Art. 7 - Clausola di riservatezza

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare la massima riservatezza in ordine a fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia o cognizione diretta, ai dati personali di cui l'Appaltatore sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nonché a tutto il materiale prodotto e/o acquisito per l'esecuzione del servizio.
2. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio che comportino attività di trattamento di dati personali

dell'Amministrazione o di terzi, l'Appaltatore assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati" ("GDPR").
3. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Area Science Park e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
5. L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
6. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Area Science Park ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
8. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad Area Science Park.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito anche "GDPR") l'Amministrazione rende le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti in occasione della richiesta e successiva presentazione di preventivo, nonché nel corso delle attività di affidamento, stipula e gestione del conseguente contratto.
CATEGORIE DI DATI PERSONALI - L'Amministrazione tratterà i dati personali comunicati dall'impresa destinataria della richiesta di preventivo cui il presente capitolato è allegato e/o acquisti dall'Amministrazione stessa, riferiti ai legali rappresentanti, dipendenti, collaboratori, consulenti e/o incaricati dell'impresa stessa e, in particolare, dati anagrafici, dati di contatto, dati relativi a condanne penali e reati e ogni altra informazione richiesta dal D.Lgs. n. 36/2023 e/o a comprova dei requisiti di cui all'art. 4 del presente capitolato. Tali dati sono riconducibili alle categorie dei dati personali comuni e dei dati di cui all'art. 10 del GDPR (c.d. "dati giudiziari"). Non sono, invece, oggetto dei trattamenti di dati effettuati dall'Amministrazione le informazioni appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" (c.d. "dati sensibili") di cui all'art. 9 del GDPR.
In qualità di titolare autonomo del trattamento, l'impresa succitata:
- garantisce di poter comunicare i suddetti dati personali all'Amministrazione in base a un'idonea base giuridica che ne legittima il trattamento, assumendo tutti gli obblighi e le responsabilità di legge e conferendo sul punto la più ampia manleva rispetto a ogni contestazione, pretesa e/o richiesta di risarcimento del danno da trattamento che dovesse pervenire ad Area Science Park dagli interessati;
- si impegna a portare a conoscenza degli interessati le presenti informazioni rese dall'Amministrazione in relazione al trattamento dei loro dati personali.
IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, avente sede in Trieste, Padriciano, 99. Gli interessati potranno rivolgersi al titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo sopra riportato o inviando un'e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: info@areasciencepark.it - PEC protocollo@pec.areasciencepark.it.
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - Presso Area Science Park è presente il

Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@areasciencepark.it.

FINALITA' E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati personali degli interessati è finalizzato unicamente all'espletamento del procedimento di affidamento del contratto pubblico per il quale sono stati conferiti, o di procedimento allo stesso conseguente o connesso, nonché all'eventuale stipula e gestione del conseguente contratto. Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali degli interessati si rinvengono nei seguenti articoli:

- art. 6, par. 1, lett. b), del GDPR (esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di misure precontrattuali), in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per lo svolgimento delle operazioni di affidamento del contratto per cui è richiesto preventivo;
- art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare), in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa eurounionale in materia di contratti pubblici, di trasparenza, di antimafia, ovvero imposti dalle Autorità competenti;
- art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR (esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare), in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per garantire la prevenzione e repressione di atti illeciti;
- art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR (perseguimento di un legittimo interesse del Titolare), in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati nell'esercizio dei diritti del Titolare in sede giudiziaria e nella gestione degli eventuali contenziosi;
- art. 10 del GDPR e art. 2-octies, co. 1, e co. 3, lett. i), del Codice in materia di protezione dei dati personale (D.Lgs. n. 196/2003) in relazione ai trattamenti dei dati relativi a condanne penali e reati finalizzati all'accertamento dei requisiti di idoneità morale di coloro che intendono partecipare alla procedura di gara.

DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI - Ferme restando le operazioni di comunicazione e di diffusione effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di ordini dell'autorità, i dati personali raccolti potranno essere comunicati ai soggetti individuati dalla normativa in materia di contratti pubblici, nonché ai titolari del diritto di accesso documentale, e potranno essere diffusi in ottemperanza alle prescrizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza. I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare del trattamento e da personale previamente autorizzato e istruito e/o da Responsabili del trattamento all'uopo nominati. Gli interessati potranno richiedere, in qualunque momento, al Titolare la lista completa dei Responsabili nominati.

TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA UE – Qualora Area Science Park debba trasferire i dati personali degli interessati in Paesi extra UE, il trasferimento sarà effettuato in modo da fornire garanzie appropriate e opportune ai sensi degli artt. 45, 46, 47 o 49 del GDPR.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario in base alla vigente normativa in materia di archivi, applicabile agli enti pubblici, salva l'autorizzazione allo scarto.

DIRITTI DELL'INTERESSATO - Con riferimento ai dati personali conferiti, gli interessati sono detentori dei seguenti diritti:

a) di accesso ai dati personali;
b) di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento;
c) di opposizione al trattamento;
d) di portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 2016/679;
e) di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Si precisa che per esercitare i diritti di cui alle lettere da a) a d) gli interessati potranno inviare un'e-mail al seguente indirizzo: rpd@areasciencepark.it. Area Science Park è tenuta a fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN'EVENTUALE MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI - Il conferimento di tali dati, richiesto in forza di espresse disposizioni di legge, è obbligatorio in ragione delle prescrizioni contenute nella normativa vigente in materia di contratti

pubblici. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di procedere all'affidamento dell'appalto ovvero l'impossibilità di stipulare, gestire o eseguire il conseguente contratto.
INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO – Per il trattamento dei dati personali degli interessati, Area Science Park non adotta alcun processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 22 del GDPR.

Art. 9 - Nomina Responsabile del Trattamento

1. Area Science Park, in qualità di Titolare dei trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito dell'esecuzione del servizio, ritenuto che l'impresa offra garanzie sufficienti, in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'applicazione di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che i suddetti trattamenti soddisfino i requisiti del GDPR e del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR stesso (D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101), e sia in grado di assicurare la protezione dei diritti degli interessati lo nomina quale Responsabile del trattamento alle condizioni e nei termini di seguito riportati:
OGGETTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI - Ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'impresa è autorizzata a trattare, in qualità di Responsabile del trattamento, per conto di Area Science Park, Titolare del trattamento, i dati di carattere personale necessari al fine di prestare il servizio di cui all'art. 1 del presente capitolato. Il presente incarico è condizionato, per oggetto e durata, allo svolgimento del rapporto con Area Science Park e si intenderà, pertanto, revocato di diritto alla cessazione del medesimo, prevista e disciplinata di seguito. Il trattamento consisterà nel compimento delle operazioni necessarie e funzionali alle attività oggetto del servizio di cui all'art. 1.1 del presente capitolato e richiederà di svolgere le seguenti operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti automatizzati: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione di dati personali.
IDENTIFICAZIONE DEI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO - Per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato Area Science Park, in qualità di Titolare del trattamento, metterà a disposizione dell'impresa le informazioni riferite alle persone fisiche coinvolte nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, qualificabili come dati comuni.
DURATA - Il presente incarico di Responsabile del trattamento è condizionato, per oggetto e durata, allo svolgimento del rapporto con Area Science Park e si intenderà revocato di diritto alla cessazione del medesimo, prevista e disciplinata dall'art. 2 del presente capitolato. La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alle obbligazioni di legge e contrattuali assunte nei confronti di Area Science Park, salva l'archiviazione di dati, informazioni, file, log necessari per precostituire prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni medesime, fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto o dei diritti per responsabilità extracontrattuali e contrattuali. Area Science Park, in qualità di Titolare del trattamento, è consapevole che il Responsabile potrà trattare i dati anche successivamente al venir meno del contratto, se ciò verrà fatto per finalità lecite che non contrastano con l'ordinamento interno. Qualora il rapporto tra Area Science Park e l'impresa venisse meno per qualsiasi motivo o le attività di cui al presente contratto non venissero più svolte, anche il presente incarico verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ferma restando la possibilità per il Responsabile di trattare i dati secondo le condizioni disciplinate dal presente capitolato. Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto o, comunque, in caso di cessazione – per qualunque causa – dell'efficacia della presente nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o eurounionale che preveda la conservazione dei dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e dovrà provvedere, alla restituzione di tutti i dati in suo possesso, eliminando, altresì, definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - Il Responsabile del trattamento e tutto il suo personale si impegnano a:

a) utilizzare i dati personali oggetto del trattamento e quelli che raccoglieranno durante lo svolgimento del servizio, solo per la finalità di cui al presente capitolato. In nessun caso potranno utilizzare i dati per fini personali;
b) trattare i dati seguendo le istruzioni impartite da Area Science Park, in qualità di Titolare del trattamento. Qualora il Responsabile del trattamento ritenga che vi siano istruzioni che violano il GDPR o qualunque altra disposizione in materia di protezione dei dati dell'Unione Europea o degli Stati membri, dovrà darne immediatamente informazione ad Area Science Park;
c) ai sensi dell'art. 30, commi 2 e 3, del GDPR tenere un registro scritto di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto di Area Science Park, che contenga:
 - il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
 - le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
 - ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del Paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'articolo 49, comma 2, del GDPR la documentazione delle garanzie adeguate;
 - ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, comma 1, del GDPR (pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali; capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi di trattamento; capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento);
d) mantenere l'obbligo di segretezza con riguardo ai dati personali a cui hanno avuto accesso per effetto del presente incarico, anche in seguito al completamento del servizio e alla cessazione dell'incarico di Responsabile del trattamento;
e) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si impegnino espressamente e per iscritto a rispettare la riservatezza, nonché a rispettare le relative misure di sicurezza, di cui dovranno essere debitamente informate;
f) mantenere a disposizione di Area Science Park la documentazione attestante il rispetto dell'obbligo stabilito alla lettera precedente;
g) garantire la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali;
h) assistere Area Science Park con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di procedere a una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del GDPR, nonché assicurare ogni collaborazione nell'effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell'art. 36 del GDPR stesso. Il Responsabile, ove necessario ai sensi della normativa vigente o su richiesta del Titolare, relativamente ai dati personali e alle procedure e tecnologie usate dal Responsabile nel trattamento degli stessi, si impegna a effettuare analisi che esplicitino i rischi e le eventuali possibili misure di attenuazione degli stessi da proporre al Titolare, propedeutiche a valutazioni di impatto, informando quest'ultimo e fornendo copia degli elaborati finali;
i) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina, nonché per la realizzazione delle consulenze o dei controlli del Titolare o altro consulente da lui autorizzato;

j) procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare e curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;
k) astenersi dal trasferire i dati personali trattati per conto del Titolare al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto di volta in volta dello stesso; in caso di consenso, il Responsabile dovrà assicurarsi che il trasferimento avvenga verso Paesi terzi e Organizzazioni internazionali che garantiscano un livello di sicurezza e protezione adeguato, adottando tutte le misure previste dagli artt. 44 e ss. del GDPR. Il Responsabile dichiara che i dati saranno trattati e archiviati nel territorio dello SEE;
l) assistere Area Science Park nel fornire riscontro alle richieste per l'esercizio dei seguenti diritti degli interessati: diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione; diritto di limitazione del trattamento e diritto di portabilità dei dati; diritto a non essere oggetto di decisioni individuali automatizzate (inclusa l'elaborazione di profili). Il Responsabile del trattamento deve rispondere, per conto di Area Science Park ed entro il termine stabilito, alle richieste per l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati e a non essere oggetto di decisioni individuali automatizzate, relative ai dati oggetto dell'incarico, dopo averne concordato congiuntamente il riscontro col Titolare. Il Responsabile si impegna pertanto a comunicare al Titolare entro 3 (tre) giorni lavorativi all'indirizzo rpd@areasciencepark.it le eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire;
m) spetta ad Area Science Park fornire l'informativa agli interessati al momento della raccolta dei dati e acquisire, se necessario, il relativo consenso;
n) notificare ad Area Science Park, senza ingiustificato ritardo, e al più tardi entro 48 ore, mediante e-mail inviata all'indirizzo teamcrisi@areasciencepark.it, le violazioni della sicurezza dei dati personali a suo carico, e anche di quelle presso gli eventuali sub-responsabili, nonché tutte le informazioni rilevanti ai fini della documentazione e comunicazione dell'evento. Non sarà necessaria la notifica quando è improbabile che la suddetta violazione della sicurezza costituisca un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La notifica riporterà almeno le seguenti informazioni:
 - descrizione della natura della violazione della sicurezza dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - nome e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di un altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - descrizione delle possibili conseguenze della violazione della sicurezza dei dati personali;
 - descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte di Area Science Park per porre rimedio alla violazione della sicurezza dei dati personali, e anche, se del caso, le misure adottate per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. Il Responsabile si impegna inoltre ad adottare, di concerto con il Titolare, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente. Spetta ad Area Science Park comunicare le violazioni della sicurezza dei dati agli interessati.

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE DI SICUREZZA – AUDIT E DIRITTI DI VERIFICA DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il Responsabile si impegna a:

- dotarsi di un sistema Antivirus;
- dotarsi di un Firewall;
- effettuare Backup;

- provvedere alla conservazione sicura delle credenziali;
- utilizzare password complesse;
- garantire la sicurezza dei documenti cartacei;
- conservare i documenti in armadi chiusi a chiave;
- garantire misure adeguate di prevenzione ambientale;
- sviluppare e mantenere costantemente aggiornati gli standard di sicurezza;
- rimanere aggiornato su norme, regole o vulnerabilità segnalate e relative alla sicurezza;
- effettuare vulnerability assessment periodici;
- provvedere alla profilazione degli accessi relativi alle utenze;
- utilizzare credenziali uniche non assegnabili ad altri utenti;
- effettuare la gestione del tracciamento e dei file di log;
- garantire che all'interno della propria organizzazione sia individuata la struttura di Information Security e il suo responsabile;
- garantire che nella struttura di Information Security siano adottate misure di sicurezza adeguate e che siano eseguite le opportune periodiche verifiche di sicurezza e gli audit;
- fornire opportune istruzioni agli incaricati.

Il Responsabile si impegna, altresì, a proteggere fisicamente e conservare i supporti portatili che contengano i dati che tratta per conto del Titolare, assicurandosi che l'accesso agli stessi sia permesso solo al personale autorizzato, e si obbliga ad adottare e implementare sui propri sistemi e sui sistemi gestiti per il Titolare le misure tecniche e organizzative di sicurezza (art. 32 del GDPR), con l'obbligo di documentarle se richiesto dal Titolare stesso. Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio di propri funzionari a ciò delegati presso i locali del Responsabile o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni. Inoltre, il Titolare potrà effettuare audit anche utilizzando auditor di terze parti. In alternativa a quanto sopra previsto, in caso di accordo di volta in volta assunto con il Titolare, il Responsabile può fornire a quest'ultimo copie delle relative certificazioni esterne, audit report e/o altra documentazione sufficiente per il Titolare a verificare la conformità del Responsabile alle misure di cui alla presente nomina. Qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente articolo dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile, fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

MANLEVA - Il Responsabile terrà indenne e manlevato il Titolare da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante da o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile stesso degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile o delle disposizioni contenute nella presente nomina. Il Responsabile non avrà diritto di rimborso delle eventuali spese che lo stesso dovesse sostenere per essersi attenuto alle istruzioni impartite dal Titolare per lo svolgimento dell'attività, e/o di un qualsiasi altro suo obbligo previsto in relazione al presente incarico di Responsabile del trattamento.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE - La presente nomina e/o qualsiasi reclamo, pretesa e/o rivendicazione derivante da essa e/o in relazione ai soggetti di cui a essa è regolata dalla legge italiana. Si stabilisce la competenza esclusiva del Tribunale di Trieste per qualsiasi controversia derivante dalla presente nomina. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente nomina, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 10 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di

essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata i **codici CIG (Codice Identificativo Gara) n. B1D970C204** salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

3. L'Appaltatore si impegna a indicare il CIG in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Con riferimento ai contratti di subappalto, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo subappalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 11 – Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad all'Amministrazione.

3. In caso di recesso di Area Science Park, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori, dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni

eseguite.

Art. 12 – Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio/fornitura, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. D) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991, nonché dell'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice.
3. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici contemplati dall'art. 9 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.
5. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 14 – Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto parte del contratto.

Art. 15 – Risoluzione per inadempimento

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Area Science Park;
b) ingiustificato ritardo nella prestazione del servizio per un periodo superiore a 10 giorni rispetto al termine oggetto di offerta;
c) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
d) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione;
e) ricorso a subappalti non autorizzati dall'Amministrazione.
f) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 122, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire ad Area Science Park tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
6. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. In caso di risoluzione del contratto in base al presente articolo, l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento, salva la facoltà di esigere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa

1. Salvo quanto previsto dal precedente art. 17, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
a) mancata comprova in merito al possesso dei requisiti generali previsti per l'affidatario di contratti pubblici, ovvero perdita dei medesimi requisiti in corso d'appalto;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
c) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
d) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione.

Art. 17 – Penali

1. In caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte dal presente contratto, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
2. In caso di ritardo nell'esecuzione dele attività previste dal presente contratto rispetto al termine oggetto di cui all'art. 3, verrà applicata una penale dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni giorno di ritardo.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile unico di progetto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
5. Costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, occasione di applicazione delle penali previste dal predetto articolo anche la mancata esecuzione del servizio a causa di sciopero aziendale.

Art. 18 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali e altre cause di risoluzione

1. Con atto formale Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dai citati artt. 94 e 95.

3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 comma 1 del Codice.
4. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 19 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dal Capitolato tecnico prestazionale, nonché dall'art. 120 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Area Science Park, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da Area Science Park.

Art. 20 – Responsabile unico del progetto

1. il Responsabile unico del progetto è la dott.ssa Romina Degrassi, Responsabile dell'Ufficio Affari Generali dell'Amministrazione.
2. Eventuali variazioni rispetto alle responsabilità sopra indicate saranno tempestivamente comunicate all'Appaltatore.

Art. 21 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento, nonché dal Patto di integrità di Area Science Park approvati ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante"), visibili sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 22 – Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

Art. 23 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 1 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Letto, approvato e sottoscritto

per Area Science Park per l'Appaltatore

_____ _____

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 4 – Corrispettivo
Art. 5 –Obblighi, adempimenti e responsabilità a carico dell'Appaltatore
Art. 7 – Clausola di riservatezza
Art. 11 – Recesso
Art. 12 – Recesso per giusta causa
Art. 13– Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
Art. 14 – Subappalto
Art. 15 – Risoluzione per inadempimento
Art. 16 – Clausola risolutiva espressa
Art. 17 – Penali
Art. 18 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
Art. 19 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Art. 22 – Foro di competenza

L'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Allegati:
- ALLEGATO 1 – CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
- ALLEGATO 2 – SCHEMA DI PREVENTIVO DI OFFERTA DI DATA 23.05.2024